

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

Secondo le previsioni dello statuto, il presente regolamento disciplina l'attività didattica per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, ai sensi della normativa vigente.

ART. 2
(Strutture didattiche e corsi di studio)

Per strutture didattiche si intendono:

- a) le Facoltà;
- b) le scuole di specializzazione.

L'Università Cattolica comprende le seguenti Facoltà:

- Giurisprudenza;
- Economia;
- Lettere e filosofia;
- Scienze della formazione;
- Scienze agrarie, alimentari e ambientali;
- Medicina e chirurgia "A. Gemelli";
- Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
- Scienze linguistiche e letterature straniere;
- Psicologia;
- Scienze politiche e sociali;
- Economia e Giurisprudenza.

I corsi di studio afferenti alle Facoltà di cui al precedente comma e le scuole di specializzazione sono individuati nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente regolamento.

Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio, ivi compresi i corsi paralleli, possono essere istituiti Consigli di corso con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà.

Gli eventuali regolamenti di Facoltà sono deliberati dal Senato accademico, su proposta del competente Consiglio di facoltà, e approvati dal Consiglio di amministrazione. Tali regolamenti possono prevedere disposizioni concernenti le modalità di funzionamento dei Consigli di corso di studio.

I regolamenti delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono deliberati dal Senato accademico, su proposta delle Facoltà cui afferiscono le scuole, e approvati dal Consiglio di amministrazione.

I regolamenti dei corsi di alta specializzazione, gestiti dalle strutture di cui all'art. 23 dello statuto, e dei corsi di perfezionamento, stabiliti ai sensi dell'art. 29 dello statuto, sono contenuti nei decreti istitutivi degli stessi.

ART. 3

(Articolazione e organizzazione dei corsi di studi)

Il Consiglio della struttura didattica competente prevede l'eventuale articolazione dei corsi di studi in curricula e stabilisce le forme di organizzazione e svolgimento delle attività di docenza nonché i criteri per un'equa distribuzione dei carichi didattici.

I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima dell'eventuale differenziazione dei percorsi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

È compito del Consiglio di facoltà la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche, secondo gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico d'intesa con il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 26 dello statuto. Per ogni attività la struttura didattica competente individua la struttura o la singola persona responsabile. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, previsto dall'art. 36 dello statuto, effettua la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica secondo quanto disposto all'articolo 57 del regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio di facoltà può deliberare che gli insegnamenti dei corsi di studi siano mutuati, integralmente o per un modulo, da un insegnamento di analogo contenuto di altro corso di studi della Facoltà o di altra Facoltà, sentito il Preside della Facoltà interessata.

Il Consiglio di facoltà può proporre mutuazioni di insegnamenti da altre Università da attuare tramite la stipula di appositi accordi.

Il Consiglio di facoltà determina il numero di crediti formativi universitari da attribuire alle attività didattiche previste nel piano degli studi, tenuto conto dell'impegno complessivo richiesto allo studente.

Le attività didattiche, si distinguono in:

- insegnamenti ufficiali;
- attività integrative curriculari;
- attività integrative non curriculari;
- attività di supporto.

In relazione alle esigenze dei corsi di studio, le attività didattiche possono essere impartite, oltre che in presenza, anche a distanza con l'ausilio di strumenti multimediali secondo quanto previsto negli ordinamenti didattici degli stessi e dalle disposizioni normative vigenti.

Le modalità di conferimento delle attività didattiche, nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Qualora un singolo insegnamento risulti fruito da un numero di studenti pari o superiore a 250, ne può essere disposto lo sdoppiamento da parte degli organi accademici e direttivi su proposta motivata del Consiglio di facoltà interessato, anche in relazione alle sezioni e sedi operative nelle quali si articola la Facoltà stessa.

Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli. Per ogni insegnamento/modulo o parte di esso potranno essere attribuiti incarichi a non più di due docenti, per non meno di 20 ore ciascuno. Tale previsione non si applica agli insegnamenti impartiti:

- a) nei corsi di laurea attivati nella Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" a esclusione dei corsi interfacoltà;
- b) nelle scuole di specializzazione;
- c) nei corsi di dottorato di ricerca.

Gli insegnamenti possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana.

Le strutture didattiche competenti possono fornire agli studenti, con cicli di lezioni introduttive o parallele ai corsi ufficiali, l'approfondimento di carattere didattico-culturale inerente al proprio corso di studi e, ove possibile, attraverso l'utilizzo di laboratori e servizi a ciò dedicati.

Le strutture didattiche competenti possono organizzare la permanenza degli studenti presso le aziende, enti o altri organismi per stage, attività pratiche e tirocini formativi e di orientamento sotto la guida di un tutore.

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, con delibera dei Consigli di facoltà, nei limiti generali disposti dal Senato accademico e, per gli aspetti amministrativi, dal Consiglio di amministrazione, corsi liberi.

L'insegnamento dei corsi di Teologia è conferito dal Rettore, su conforme delibera del Comitato direttivo, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ART. 3 bis
(Corsi di studi interfacoltà)

Su delibera del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico per le parti di rispettiva competenza possono essere istituiti, su proposta approvata dalle Facoltà interessate, corsi di studio interfacoltà, afferenti in tutto o in parte a due o più Facoltà.

Ferme restando le attribuzioni statutarie e regolamentari dei Consigli delle strutture didattiche competenti, per ciascun corso di studio interfacoltà è costituito un apposito Comitato tecnico con compiti di coordinamento del corso e di proposta per la copertura degli insegnamenti.

Il Comitato tecnico è composto:

- a) dai Presidi delle Facoltà interessate o da loro delegati;
- b) da un numero di docenti di ruolo, affidatari di insegnamento nel corso, designati in numero di norma eguale da ciascuna delle stesse Facoltà, non superiore a 3 per ciascuna Facoltà;
- c) da uno studente individuato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà di

riferimento ai fini amministrativi tra gli studenti regolarmente iscritti in corso – o fuori corso per non più di due anni – al corso di studio interfacoltà. Lo studente partecipa alle riunioni del Comitato tecnico con le stesse modalità previste dall'art. 13 del regolamento generale di Ateneo per la partecipazione degli studenti alle adunanze dei Consigli di Facoltà.

Con delibere d'istituzione dei corsi di studi interfacoltà di cui al primo comma sono stabilite le restanti determinazioni in ordine agli ordinamenti didattici, all'individuazione della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi nonché all'organizzazione delle predette strutture e ai rapporti con le Facoltà. Con le stesse procedure previste per l'istituzione dei corsi sono deliberate le eventuali modifiche successive.

ART. 3 ter
(Corsi di studi interuniversitari)

Sulla base di apposite convenzioni e su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, possono essere istituiti e attivati, in armonia con il carattere e le finalità dell'Università Cattolica, corsi di studio interuniversitari con altri Atenei italiani ed esteri.

Le convenzioni determinano, tenuto conto delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica:

- a) le modalità di iscrizione degli studenti;
- b) la responsabilità amministrativa del corso;
- c) le norme di ordinamento e di funzionamento delle attività didattiche;
- d) le modalità di rilascio dei relativi titoli;
- e) ogni altra norma atta a disciplinare i rapporti fra le Università convenzionate.

ART. 4
(Immatricolazione, iscrizione e frequenza ai corsi di studi)

I titoli di ammissione ai corsi di studi sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per i corsi di studio a numero limitato si accede con le modalità stabilite dall'art. 57 dello statuto. Sono ammessi studenti stranieri nei limiti e con le modalità stabiliti dal Senato accademico su proposta della struttura didattica competente.

La domanda di immatricolazione deve essere corredata da un'autocertificazione del titolo di studi, dagli altri documenti richiesti e recare l'impegno di osservare i principi di comportamento di cui all'art. 52 dello statuto. L'Università accerterà d'ufficio l'effettivo possesso del titolo di studio prima di rilasciare il diploma conclusivo del corso universitario o in caso di prosecuzione degli studi presso altra Università, anche non italiana.

A pena di invalidità della iscrizione, nella domanda di immatricolazione gli studenti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver conseguito il titolo di studi richiesto.

La domanda di iscrizione ad anni successivi deve essere corredata dai documenti richiesti.

L'iscrizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Resta salva la facoltà per l'Università Cattolica di non accogliere l'iscrizione per difetto dei titoli di ammissione o per avvenuto

superamento del numero programmato; in tal caso verrà restituito l'importo già versato della prima rata delle tasse e dei contributi.

Le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni ai successivi anni di corso devono essere effettuate nel periodo stabilito annualmente dal Rettore. Domande di iscrizione ad anni di corso oltre i termini fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore.

L'iscrizione degli studenti fuori corso può avvenire anche oltre i termini senza penalità di mora per ritardata domanda.

Gli studenti che hanno ottenuto l'iscrizione a un anno accademico non hanno diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati. Gli studenti in debito con il pagamento delle tasse e contributi non possono sostenere gli esami di profitto e gli esami finali. In difetto di iscrizione ad anni accademici precedenti gli studenti che intendano riprendere gli studi devono regolarizzare le iscrizioni mancanti pagando una tassa di ricognizione.

Gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studio hanno diritto, a domanda, di sospendere temporaneamente la carriera relativa al corso medesimo per iscriversi e frequentare, avendone titolo, un master universitario, una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca. Al termine della sospensione gli studenti possono riprendere il corso di studio interrotto a condizione che il corso stesso sia ancora attivo.

Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dal piano degli studi o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza, qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. Gli studenti che, pur avendo completato la durata normale del corso di studi, intendano modificare il piano di studio mediante inserimento di nuovi insegnamenti cui mai avevano preso iscrizione, devono iscriversi come ripetenti. Il Consiglio della struttura didattica competente può stabilire casi in cui sia necessario prendere iscrizione come ripetente anche a un anno di corso intermedio.

Sono iscritti come fuori corso, salvo che sia diversamente disposto dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata del corso, durata normale o durata concordata nel caso di iscrizioni a tempo parziale.

La disciplina delle contribuzioni a carico degli studenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 56 dello statuto.

ART. 4 bis
(Ulteriori requisiti di ammissione ai corsi di studio)

Per l'ammissione ad un corso di laurea, e di laurea magistrale a ciclo unico, oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente, è richiesto, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine le strutture didattiche competenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi che devono essere adempiuti entro i termini previsti dalla normativa vigente. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di

studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale - per il quale non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente - oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente sono richiesti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificata con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART. 4 ter
(Studenti a tempo parziale)

Gli studenti impegnati a tempo parziale possono completare i corsi di studio in un periodo superiore a quello previsto per gli studenti a tempo pieno.

Specifiche disposizioni relative agli studenti a tempo parziale:

- a) concernenti le modalità di immatricolazione, di iscrizione e di frequenza ai corsi di studio, nonché gli ulteriori aspetti di carattere amministrativo, sono determinate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;
- b) concernenti le modalità organizzative delle attività formative sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, dalle strutture didattiche competenti.

Art. 4 quater
(Contemporanea iscrizione a corsi di studio)

Gli studenti possono iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dai piani degli studi dei corsi medesimi.

Nel caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza a tempo parziale degli studenti, secondo quanto stabilito dall'art. 4 ter del presente regolamento.

Il riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto si effettua, su istanza dello studente medesimo, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 bis del presente regolamento.

ART. 5
(Piani di studio)

Gli studenti al fine di conseguire i titoli rilasciati dall'Università Cattolica devono seguire i piani di studio da loro redatti nel rispetto degli ordinamenti didattici e di quanto disposto dai rispettivi Consigli di facoltà o di scuola di specializzazione e conseguire i crediti formativi previsti. I crediti sono acquisiti dallo studente a seguito del superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Il numero e la durata dei corsi di Teologia sono determinati dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, è assicurata la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo ed è consentita anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. Le strutture didattiche competenti valuteranno la coerenza con il progetto formativo delle proposte formulate tenuto conto delle motivazioni eventualmente fornite.

È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Le strutture didattiche competenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente dediti ad attività lavorative.

Il Consiglio di facoltà o il Consiglio della scuola di specializzazione disciplinano i termini e le modalità per la presentazione, per l'approvazione e per le modifiche dei piani di studio.

In caso di attivazione di nuovi ordinamenti degli studi o modifica degli stessi e di revisione da parte della Facoltà dei piani di studio dalla stessa determinati, gli studenti fuori corso possono adeguare il piano di studio mantenendo la qualifica di fuori corso.

Gli studenti che abbiano acquisito il numero totale di crediti richiesti dal piano degli studi possono conseguire il titolo di studio anche prima che sia conclusa la durata normale del proprio corso di studi.

ART. 5 bis
(Riconoscimento di crediti)

Le strutture didattiche competenti, in coerenza con la propria caratterizzazione, stabiliscono quali crediti acquisiti in altri corsi attivati presso l'Università Cattolica nonché presso altre Università e quali conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università o altra istituzione universitaria saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari e nei casi di contemporanea iscrizione ai corsi di studio, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) equipollenza del percorso formativo dello studente con gli obiettivi formativi qualificanti il corso di studio e dei relativi contenuti degli insegnamenti;
- b) non obsolescenza delle competenze precedentemente acquisite;
- c) carico didattico complessivo delle attività comparate con quanto richiesto dal corso di studio, con particolare attenzione allo svolgimento di attività di laboratorio ove previste.

Le strutture didattiche competenti assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti, secondo criteri e modalità previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studi, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Nel caso di riconoscimento di crediti formativi in misura diversa da quella prevista dall'ordinamento didattico del corso di studio, la struttura didattica competente può promuovere l'organizzazione di attività integrative, secondo i criteri e le modalità determinati

dagli Organi accademici e direttivi e nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento medesimo.

Le strutture didattiche competenti possono altresì riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

L'ammontare dei crediti formativi universitari riconoscibili per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, nonché per le conoscenze e abilità professionali, è determinato dalle strutture didattiche competenti entro i limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Le stesse attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Le domande intese a ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari devono essere presentate entro i termini stabiliti annualmente dal Rettore e sono esaminate dalle strutture didattiche competenti.

ART. 5 ter
(Commissioni paritetiche)

Presso ciascuna Facoltà è istituita una Commissione composta in modo tale da garantire una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti. La Commissione paritetica è composta:

- a) da un docente individuato dal Consiglio di facoltà, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente;
- b) da due docenti individuati dal Preside;
- c) da tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà individuati a norma del successivo comma.

Ove nel Consiglio di facoltà siano presenti più di tre rappresentanti degli studenti, questi individueranno tra loro i membri della Commissione in numero di tre. Qualora il numero dei rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di facoltà sia inferiore a tre sarà proporzionalmente ridotto il numero dei docenti facenti parte la Commissione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Commissione, in relazione alle materie all'ordine del giorno, ulteriori persone con funzioni consultive.

Ai fini della redazione della relazione di cui al sesto comma, lettera c), del presente articolo, concernente singoli corsi di studio, qualora non risultino quali componenti della Commissione:

- a) due docenti titolari di insegnamento nel corso;
 - b) due studenti regolarmente iscritti in corso - o fuori corso per non più di due anni - al medesimo corso di studio e, per i corsi di studio interfacoltà, non sia presente lo studente individuato nel Comitato tecnico ai sensi del terzo comma dell'art. 3 *bis*,
- la Commissione è integrata, al fine di garantire tali rappresentanze, con le seguenti modalità:
- la componente docente è individuata dal Preside. Nel caso di corsi di studio interfacoltà la componente docente è individuata dal Comitato tecnico;
 - la componente studentesca è individuata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà. Nel caso di:
 - 1) corsi di studio per i quali sono istituiti Consigli di corso di laurea, la componente studentesca è individuata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di

- laurea al proprio interno;
- 2) corsi di studio interfacoltà, lo studente individuato nel Comitato tecnico partecipa quale membro di diritto; l'eventuale ulteriore componente è individuato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi.

Il mandato dei componenti della Commissione dura un biennio accademico.

La Commissione paritetica:

- a) cura il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera precedente;
- c) redige annualmente, per ciascun corso di studio, una relazione contenente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. Per i corsi di studio interfacoltà la relazione è redatta dalla Commissione paritetica istituita presso la Facoltà di riferimento ai fini amministrativi;
- d) formula al Consiglio di facoltà pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- e) esprime, entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio di facoltà, un parere in ordine alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati deliberati dalle Facoltà. Qualora il parere non sia favorevole, in caso di disaccordo del Consiglio di facoltà, la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere;
- f) esprime, su richiesta del Preside, pareri anche in ordine ad altre questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche;
- g) esercita ogni altra competenza ad essa attribuita dalle disposizioni vigenti.

La Commissione è convocata dal Presidente e comunque su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Di ogni riunione è redatto un verbale che viene trasmesso al Preside e conservato agli atti degli uffici di Presidenza.

Il Preside può promuovere incontri con la Commissione paritetica per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e per la circolazione delle relative informazioni.

La Commissione può richiedere ai responsabili degli uffici competenti dell'Ateneo le informazioni e i documenti necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART. 6

(Esami di profitto: Commissioni e modalità di svolgimento)

Ogni Facoltà determina per ciascun anno accademico, nel rispetto di quanto previsto negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e di quanto di seguito disposto, le modalità di ammissione e di svolgimento degli esami di profitto e ne dà adeguata comunicazione agli studenti.

Gli esami possono essere orali, orali preceduti da una o più prove scritte, scritti; può essere prevista anche una prova pratica complementare. Gli esami di profitto, con relativi elaborati, possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana.

Le prove scritte per il superamento degli esami sono conservate agli atti, dopo la verbalizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

Nel corso di un anno accademico e nel rispetto delle propedeuticità eventualmente previste, gli studenti in regola con l'iscrizione possono sostenere, senza alcuna limitazione numerica, indipendentemente da eventuali precedenti riprovazioni, tutti gli esami al termine dei corsi inseriti nel proprio piano di studio. In sede di determinazione, ai sensi del primo comma, delle modalità di ammissione agli esami di profitto le Facoltà possono prevedere che un esame non superato non possa essere sostenuto nuovamente prima che sia trascorso un periodo minimo di tempo stabilito dalle Facoltà medesime, comunque non superiore a 4 settimane.

In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto e in ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli a ciclo unico, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente gli insegnamenti o moduli coordinati per i quali verranno effettuate prove di esame integrate. Non può essere prevista, salvo autorizzazione del Senato accademico, una prova di esame integrata relativa a più di 2 insegnamenti.

È consentito allo studente di ritirarsi prima della conclusione della prova d'esame. In caso di valutazione positiva è consentito allo studente di rinunciare, fino al momento antecedente la verbalizzazione, il voto conseguito. Qualora lo studente abbia conseguito una votazione negativa, la relativa trascrizione sul verbale è utilizzabile ai fini statistici, non è riportata sul libretto universitario dello studente e sulla sua carriera scolastica. Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzati con esito positivo.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della facoltà che eroga l'insegnamento o dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato.

Ogni Commissione è composta da almeno 2 membri: il professore ufficiale dell'insegnamento, con funzioni di Presidente, e un altro professore ufficiale o un ricercatore universitario o un cultore della materia. In caso di assenza o impedimento giustificati da parte del Presidente di commissione, la stessa sarà presieduta da un altro professore, all'uopo nominato con le modalità stabilite al comma precedente.

Ai fini della partecipazione alle Commissioni per gli esami di profitto, i cultori della materia sono nominati, su proposta del professore ufficiale, dal Preside della facoltà o, in sua vece, dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato. I cultori della materia devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito in base alle normative previgenti al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di specifica preparazione nella disciplina oggetto d'esame.

Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per iniziativa e sotto la responsabilità del Presidente della commissione, in modo che sia assicurato un ordinato ed efficiente svolgimento degli esami. Il Presidente garantisce, ove possibile, agli studenti che lo richiedano, l'opportunità di essere da lui stesso esaminati.

Qualora un insegnamento, attivato negli anni accademici precedenti, non sia stato attivato nell'anno accademico corrente, il Preside o il Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato, nomina un'apposita Commissione.

In caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, il Preside nel nominare la Commissione prevede che ne facciano parte tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati e nomina come Presidente il titolare di più elevata qualifica e con maggiore anzianità accademica. La valutazione del profitto dello studente è collegiale e il voto è unico ed è attribuito complessivamente agli insegnamenti o moduli coordinati oggetto della prova.

Il verbale di esame è sottoscritto dal componente o dai componenti della Commissione che hanno proceduto all'esame e dal Presidente. La firma del Presidente sul verbale attesta la regolarità delle operazioni di esame, l'attribuzione del voto conseguito dal candidato nonché, salvo quanto previsto per gli esami scritti, la sua presenza nell'aula d'esame. Il verbale è firmato altresì per presa visione dal candidato.

Nel caso in cui l'esame sia consistito solo in una o più prove scritte, l'esame si considera superato alla data in cui è stata effettuata la prova scritta finale. Nel caso in cui l'esame venga integrato con domande orali, l'esame si considera superato alla data in cui si è proceduto all'integrazione della valutazione e all'attribuzione definitiva del voto. Nei suddetti casi le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente, da chi ha proceduto alla correzione della prova ed eventualmente dal componente o dai componenti della Commissione che hanno proceduto all'integrazione dell'esame.

Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita la lode.

Le prove orali di esame sono pubbliche. Il Presidente della commissione assicura l'ordine per il regolare svolgimento degli esami.

Il Presidente della commissione deve restituire i verbali ai competenti Servizi alla conclusione di ciascuna seduta di esame.

La composizione, il funzionamento e i criteri di valutazione delle Commissioni per gli esami di profitto delle scuole di specializzazione sono disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 2, quinto comma, del presente regolamento nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Sono nulli gli esami sostenuti in difetto dei requisiti amministrativi o di propedeuticità previsti.

ART. 6 bis
(Esami di profitto nei corsi attivati a distanza)

Articolo abrogato

ART. 6 ter
(Conoscenze linguistiche)

Per conseguire la laurea è obbligatoria la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano: le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità di verifica di tale conoscenza, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

ART. 7

(Esami finali: Commissioni e modalità di svolgimento)

Ciascuna Facoltà può prevedere i criteri di composizione delle Commissioni che conferiscono titoli accademici, le modalità delle prove finali e i criteri per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studi, ivi compresi i corsi di Teologia, ai fini della determinazione del voto finale, nel rispetto degli ordinamenti didattici di ciascuna e di quanto di seguito disposto.

Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Le Commissioni sono nominate dal Preside di facoltà o dal Presidente del consiglio di corso di laurea, se delegato.

Fanno parte della Commissione professori ufficiali e ricercatori universitari. Possono essere chiamati a integrazione della Commissione anche studiosi, nell'ambito delle materie professate nella Facoltà o nelle Facoltà dell'Ateneo, nonché personalità scientifiche o docenti di ruolo presso altre Università italiane ed estere. Ai predetti possono anche essere affidate le funzioni di relatore o correlatore, con i criteri stabiliti dalle singole strutture didattiche.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea magistrale nonché dei corsi di laurea precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono costituite da almeno 7 membri di cui almeno 4 professori ufficiali di insegnamenti impartiti nella Facoltà. Per la regolarità del funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno 5 dei membri (di cui almeno 3 professori ufficiali di insegnamenti) che ne fanno parte.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea sono costituite da almeno 5 membri di cui almeno 3 professori ufficiali di insegnamenti impartiti nella Facoltà. Per la regolarità del funzionamento della Commissione devono essere presenti almeno 3 dei membri (di cui almeno 2 professori ufficiali di insegnamenti) che ne fanno parte.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere presiedute dal Preside o, in sua vece, dal Presidente del consiglio di corso di laurea o, salvo diversa disposizione del Preside, dal professore di ruolo di più elevata qualifica e di maggiore anzianità componente la Commissione.

Le Commissioni per gli esami relativi alla prova finale dei corsi di laurea e di laurea magistrale dispongono in ogni caso di 110 punti. L'esame di laurea e di laurea magistrale si intende superato con una votazione minima di 66/110. Qualora il candidato ottenga il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode.

La composizione, il funzionamento e i criteri di valutazione delle Commissioni per gli esami finali relativi ai corsi di studio delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione sono disciplinati secondo specifiche norme di legge nonché, per le scuole di specializzazione, da quanto previsto nei regolamenti di cui all'art. 2, quinto comma.

Gli esami finali, con i relativi elaborati, possono essere tenuti anche in una lingua diversa dalla lingua italiana. Gli esami orali relativi alla prova finale sono pubblici. Il Presidente della Commissione assicura l'ordine per il regolare svolgimento degli esami.

Il titolo di studio si intende conseguito con il superamento della prova finale.

ART. 7 bis
(Certificato supplementare)

Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità per il rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 8
(Riconoscimento di studi compiuti all'estero)

Gli studenti in possesso di titoli di studio esteri che intendano iscriversi all'Università Cattolica devono rispettare la specifica normativa vigente.

I Consigli di facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi compiuti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attività di studi ed esami sostenuti presso Università estere può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università Cattolica.

Gli studenti dell'Università Cattolica possono svolgere parte dei propri studi presso strutture estere di livello universitario nell'ambito di accordi fra gli enti interessati e su autorizzazione del Consiglio della struttura didattica competente. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, i Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti all'estero riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti, il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 8 bis
(Mobilità nazionale)

È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ART. 9
(Trasferimento e passaggio di studenti)

Gli studenti possono chiedere congedo per il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda nel periodo stabilito annualmente dal Rettore. Oltre tale termine, il Rettore può rilasciare il congedo per altro Ateneo che abbia comunicato il nulla osta di accoglimento. Il Rettore può altresì accogliere trasferimenti da altro Ateneo quando ritenga che la richiesta sia adeguatamente motivata.

Salvo quanto diversamente disposto dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà interessato, gli studenti, in qualunque anno di corso, possono chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università Cattolica, presentando domanda al Rettore nel periodo stabilito ai sensi del comma precedente. Il Rettore può accordare il passaggio ad altro corso di studi oltre tale data, quando ritenga che la richiesta sia adeguatamente motivata.

I Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano circa lo svolgimento dell'ulteriore carriera degli studenti provenienti per trasferimento o passaggio, o già in possesso di titolo accademico, previo l'eventuale riconoscimento della pregressa carriera ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis del presente regolamento. Gli organi competenti deliberano, ai sensi dell'art. 57 dello statuto, norme specifiche circa l'accesso ai corsi di studi a numero programmato.

Il trasferimento o il passaggio che non comportino il riconoscimento di corsi frequentati ed esami superati e quindi prevedano l'ammissione al primo anno di corso vengono effettuati in via amministrativa senza delibera dei Consigli di facoltà, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma.

Le deliberazioni devono essere prese entro 30 giorni dall'arrivo della documentazione. Le strutture didattiche competenti possono delegare le decisioni al Preside, a persona da lui individuata o ad apposite Commissioni. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere notificate all'interessato.

La disciplina delle contribuzioni a carico degli studenti che chiedono il trasferimento ad altro Ateneo o il passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università Cattolica, è stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 56 dello statuto.

ART. 10

(Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente)

Gli studenti hanno facoltà di rinunciare agli studi intrapresi in qualsiasi momento dell'anno. La rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne limitino l'efficacia. A coloro che hanno rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa.

A decorrere dall'anno accademico 2009/10 non possono prendere iscrizione a un nuovo anno accademico e, pertanto, decadono dalla qualità di studente gli studenti che non abbiano preso regolare iscrizione per cinque anni accademici consecutivi o gli studenti che, trascorsa la durata normale del corso di studi, non abbiano superato esami per cinque anni accademici consecutivi. La predetta disposizione non si applica agli studenti che debbano sostenere solo l'esame di laurea ovvero che abbiano conseguito tutti i crediti a eccezione di quelli previsti per la prova finale. Il periodo di sospensione temporanea della carriera ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, nono comma, del presente regolamento non è computato ai fini della decadenza dalla qualità di studente.

La disciplina delle contribuzioni a carico degli studenti che rinunciano agli studi o che decadono dalla qualità di studente, è stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 56 dello statuto.

ART. 10 bis

(Immatricolazioni “ex novo” con eventuale abbreviazione di corso)

Gli studenti che hanno rinunciato agli studi o sono incorsi nella decadenza della qualità di studente prima del 1° novembre 1999, e gli studenti che sono incorsi nella decadenza della qualità di studente ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, primo e secondo comma, possono chiedere di immatricolarsi “ex novo” ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. Le strutture didattiche competenti stabiliscono, a norma dell’art. 5 bis, quali crediti acquisiti nella precedente carriera universitaria possono essere riconosciuti.

ART. 11

(Corsi singoli)

Per ciascun anno accademico le iscrizioni ai corsi singoli sono disciplinate secondo le seguenti categorie:

- a) studenti iscritti a Università estere nel rispetto, per i cittadini stranieri, della normativa vigente;
- b) studenti iscritti a corsi di studi presso Università italiane preventivamente autorizzati dal Consiglio della struttura didattica competente dell’Ateneo di appartenenza;
- c) chiunque, già in possesso di diploma di laurea o di laurea magistrale, per il completamento del curriculum seguito;
- d) chiunque interessato, non rientrante nelle categorie di cui ai punti precedenti, in possesso dei titoli necessari per l’iscrizione al corso di studi cui afferisce il corso singolo previamente autorizzato dal Consiglio della struttura didattica competente.

Ciascuno studente può iscriversi a corsi singoli corrispondenti a un numero di crediti formativi universitari stabilito dal Consiglio della struttura didattica competente e, di norma, non superiore a 30 per anno accademico, per non più di due anni accademici; eventuali deroghe sono deliberate, su istanza motivata, dal Consiglio della struttura didattica competente. L’importo del contributo per l’iscrizione è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere gli esami relativi a tali corsi di norma entro gli appelli dell’anno accademico di rispettiva frequenza.

Alla fine del corso possono essere rilasciati certificati attestanti la frequenza e gli esami eventualmente sostenuti. I Consigli delle strutture didattiche competenti deliberano nel rispetto delle norme stabilite dal Senato accademico le modalità per la convalida degli esami sostenuti e le frequenze maturate a titolo di corsi singoli ai fini dell’eventuale carriera universitaria.

ART. 12

(Gestione informatica della carriera dello studente)

Nel rispetto della normativa di legge in materia di trattamento dei dati personali mediante sistemi informativi automatizzati e della relativa tutela, il libretto degli esami e i documenti di riconoscimento dello studente possono essere sostituiti con documenti a carattere informatico.

Nel rispetto della predetta normativa i dati concernenti le immatricolazioni, le iscrizioni, i pagamenti delle tasse e dei contributi, la tenuta dei fascicoli personali, dei registri

matricolari, degli archivi e della carriera scolastica dei singoli studenti sono depositati in archivi informatici.

La procedura di verbalizzazione degli esami è eseguita con modalità informatiche. Nelle more della completa informatizzazione della procedura, il verbale elettronico può essere sostituito dal verbale cartaceo. Il verbale cartaceo è utilizzato anche in caso di accertato impedimento che renda impossibile la verbalizzazione mediante procedura informatizzata.

ART. 13
(Calendario delle attività)

Il Senato accademico, sentite le strutture didattiche competenti, stabilisce annualmente il calendario delle lezioni per ciascun corso di studi, nonché delle altre attività didattiche.

L'orario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto e degli esami finali sono predisposti, sentiti i docenti interessati, dai competenti servizi amministrativi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico in modo tale da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e sono approvati dal Preside di facoltà o, se delegato, dal Presidente del consiglio del corso di laurea. Le lezioni e le altre attività didattiche di norma si effettuano per ciascun insegnamento su 3 giorni distinti della settimana. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono resi pubblici.

Il Senato accademico, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche competenti, stabilisce il numero annuale degli appelli ufficiali, di norma pari a 8 e distanziati l'uno dall'altro di almeno 14 giorni. I Consigli delle strutture didattiche competenti, previa autorizzazione del Rettore, possono prevedere appelli straordinari, in particolare per gli studenti fuori corso e per gli studenti iscritti a Università estere.

Il calendario delle lezioni e degli esami viene reso noto agli studenti con congruo anticipo rispetto alle date di inizio. Le date di esame già fissate e comunicate non possono essere cambiate. Possono eventualmente essere posticipate previa autorizzazione del Preside.

Il Preside stabilisce tempi e modalità per il deposito dell'argomento della prova finale e per la presentazione della relativa domanda.

ART. 14
(Guide dei corsi di studi)

Annualmente i Consigli di facoltà o di scuola di specializzazione deliberano le norme e i piani di studio.

Le norme e i piani di studio nonché i programmi degli insegnamenti dei corsi di studi per l'anno accademico sono pubblicati nelle guide delle Facoltà e delle scuole di specializzazione con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico.

Le guide di cui al comma precedente tengono luogo del manifesto degli studi previsto dalle norme vigenti.

ART. 14 bis
(Attività di orientamento pre-universitario)

È istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento dell'attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le strutture didattiche competenti concorrono alla progettazione e all'organizzazione delle attività da svolgere.

ART. 15
(Tutorato)

Il tutorato ha come obiettivo di favorire il processo di apprendimento e di studi e di orientare gli studenti ad affrontare problemi personali e di gruppo che possono presentarsi nel loro iter formativo.

Sono considerate attività di tutorato:

- a) l'informazione sistematica sull'ordinamento degli studi e i diversi servizi offerti dall'Università Cattolica;
- b) l'orientamento per la scelta dei piani di studio, per la pianificazione degli esami di profitto e per la scelta dell'argomento della prova finale;
- c) l'insegnamento delle metodologie di apprendimento;
- d) il sostegno al superamento di difficoltà soggettive e oggettive all'apprendimento;
- e) l'addestramento all'uso delle attrezzature messe a disposizione per lo studio.

Le strutture didattiche competenti promuovono e realizzano, in ogni corso di studio, le attività di tutorato sulla base di propri programmi deliberati dai rispettivi Consigli nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il Senato accademico promuove il coordinamento generale di attività di tutorato, determinando gli obiettivi da conseguire e sottoponendo a verifiche periodiche i risultati raggiunti.

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma, le attività di tutorato sono svolte dal personale docente e da tutor individuati dai Consigli delle strutture didattiche competenti, con la collaborazione del personale non docente per le attività di informazione.

Alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività di tutorato svolte dalle singole Facoltà e dai singoli corsi di studio è assicurata la partecipazione delle rappresentanze studentesche. Le strutture didattiche possono prevedere per esigenze specifiche riconosciute dal Senato accademico che, allo svolgimento delle attività di tutorato, collaborino gruppi ristretti di studenti adeguatamente formati e selezionati a tale fine. L'assegnazione delle collaborazioni, previa approvazione del Senato accademico e degli organi direttivi per quanto di rispettiva competenza, avviene in base a concorso secondo le norme approvate dai Consigli delle strutture didattiche.

ART. 15 bis
(Tutorato di tirocinio curriculare, extra-curriculare e tutorato delle attività pratiche)

L'Università Cattolica attiva tirocini volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso.

Alle attività svolte nel corso dei tirocini curriculari possono essere attribuiti crediti formativi universitari secondo le previsioni di cui al precedente articolo 5 bis.

Le attività di tutorato di tirocinio curriculare sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico. Le Facoltà potranno adottare specifiche norme di attuazione, da emanarsi con decreto rettorale, in relazione alle proprie esigenze.

Le Facoltà potranno inoltre disciplinare le attività di tutorato di tirocinio extra-curriculare e ulteriori attività pratiche con norme da approvarsi da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

ART. 16

(Dottorati di ricerca e scuole di dottorato di ricerca)

L'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca, le modalità di accesso, la loro gestione e il conseguimento del titolo sono disciplinati con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, per le parti di rispettiva competenza, sulla base della disciplina vigente e secondo le previsioni dello statuto.

ART. 17

(Master universitari)

L'attivazione dei corsi di master universitario di primo e di secondo livello, le modalità di accesso, la loro gestione e il conseguimento dei titoli sono disciplinati con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, per le parti di rispettiva competenza, sulla base della disciplina vigente e secondo le previsioni dello statuto.

ART. 18

(Diritti e doveri degli studenti)

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento di cui agli artt. 10 e 52 dello statuto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica. L'Ateneo promuove la conoscenza delle norme statutarie e regolamentari.

Sono assicurati agli studenti la partecipazione negli organi delle strutture didattiche, la collaborazione alle attività di Ateneo e lo svolgimento delle attività culturali e sportive, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

Agli studenti è assicurato il puntuale adempimento dei doveri di cui all'art. 19 del presente regolamento da parte dei docenti, dei ricercatori e dei titolari di attività didattiche integrative.

Gli studenti sono tenuti al rispetto del regolare svolgimento delle attività didattiche e degli esami e alla corretta e diligente conservazione della documentazione relativa agli studi effettuati.

L'Ateneo garantisce i sussidi tecnici e didattici specifici ai fini della piena fruizione dei diritti e del puntuale adempimento dei doveri da parte degli studenti diversamente abili.

ART. 18 bis
(Competenze disciplinari nei riguardi degli studenti)

Costituisce infrazione disciplinare qualunque comportamento, doloso o colposo, commesso dallo studente in violazione dei doveri previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica e dal suo Codice etico.

In caso di infrazione disciplinare, in base alla gravità del fatto commesso e alla personalità dell'incolpato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi e dai relativi esami;
- c) sospensione da uno o più appelli di esame, anche per più di una sessione;
- d) esclusione temporanea fino a tre anni dall'Università Cattolica, con conseguente esclusione, per l'intera durata della sanzione, dalle attività didattiche e dagli esami nell'Università Cattolica.

Le competenze disciplinari nei riguardi degli studenti spettano, secondo quanto previsto dai successivi commi, al Rettore e al Collegio di disciplina.

L'ammonizione scritta di cui al comma 2, lettera a), viene irrogata dal Rettore previa audizione dello studente entro sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

Il procedimento disciplinare per i fatti che integrano le infrazioni disciplinari per le quali sono previste le sanzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è avviato dal Rettore che, entro sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti, ove ritenga che essi possano concretare gli estremi di una infrazione disciplinare, incarica la Commissione istruttoria, composta ai sensi del successivo comma 10, di svolgere la necessaria istruttoria trasmettendo altresì la documentazione degli atti eventualmente compiuti.

La Commissione istruttoria:

- a) informa lo studente dell'avvio del procedimento disciplinare, con una comunicazione contenente la contestazione dell'addebito e gli avvisi relativi al diritto a presentarsi per rendere dichiarazioni, presentare memorie scritte e indicare prove. Tra la data di ricezione dell'avviso di apertura del procedimento e la data di comparizione dello studente innanzi alla Commissione istruttoria non possono decorrere meno di dieci giorni;
- b) esprime, entro sessanta giorni dalla comunicazione del Rettore di incarico a svolgere l'istruttoria, parere motivato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Collegio di disciplina competente, ai sensi del successivo comma 9, dandone notizia al Rettore ovvero rimette gli atti al Rettore qualora, all'esito dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione dell'ammonizione scritta di cui al comma 2, lettera a).

Nei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti, il Rettore o il Collegio di disciplina dispongono l'archiviazione del procedimento ovvero irrogano la sanzione. Il Rettore rende esecutiva la sanzione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale.

Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso. Il termine complessivo di centottanta giorni rimane sospeso fino alla ricostituzione della Commissione istruttoria ovvero del Collegio di disciplina nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla loro formazione che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e

per un periodo non superiore a sessanta giorni, in relazione a ciascuna sospensione, ove si ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Nel computo dei termini stabiliti nel presente comma non si considera il mese di agosto.

Il Collegio di disciplina è nominato dal Rettore ed è composto da due professori di prima fascia, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal rappresentante degli studenti nel Senato accademico, integrato ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello statuto. Per i procedimenti disciplinari che riguardano studenti della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" è istituito, presso la sede di Roma dell'Ateneo, un apposito Collegio di disciplina. Anche tale Collegio è nominato dal Rettore ed è composto da due professori di prima fascia della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", di cui uno con funzioni di Presidente, e da un rappresentante degli studenti, designato dal Rettore e scelto fra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della medesima Facoltà. I membri dei Collegi di disciplina rimangono in carica per la durata di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile.

La Commissione istruttoria è composta:

- a) da un delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
- b) dal Preside della Facoltà cui appartiene lo studente o dai Presidi delle Facoltà interessate quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà;
- c) dal rappresentante degli studenti della Facoltà cui appartiene lo studente o dai rappresentanti degli studenti delle Facoltà interessate quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà. Il rappresentante degli studenti è nominato dal Rettore tra i rappresentanti degli studenti dei singoli Consigli di Facoltà.

I componenti la Commissione istruttoria rimangono in carica per la durata di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile. Non possono far parte della Commissione istruttoria i membri del Collegio di disciplina.

In relazione alla gravità dei fatti contestati, sulla base degli atti, il Rettore, sentito il Presidente della Commissione istruttoria, può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria. Nella determinazione della sanzione finale è considerato l'eventuale periodo di sospensione o di interdizione seguito all'applicazione della misura cautelare.

Tutte le sanzioni disciplinari rese esecutive vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altre Università o Istituto universitario vengono applicate anche quando lo studente si trasferisca all'Università Cattolica.

Le ulteriori modalità per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 19

(Doveri dei docenti, dei ricercatori e dei titolari di attività didattiche integrative)

Tutti i docenti e i ricercatori sono tenuti al rispetto dei principi di cui agli artt. 10, 44 e 46 dello statuto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica.

I titolari delle attività didattiche di cui all'art. 3, settimo comma, del presente regolamento sono tenuti:

- a svolgere le attività loro affidate dai Consigli delle strutture didattiche competenti. Eventuali assenze vanno tempestivamente comunicate agli uffici amministrativi competenti, che provvedono a informarne il Preside o i responsabili delle strutture didattiche interessate o il Direttore della scuola di specializzazione e gli studenti;
- a compilare il registro delle attività svolte. I registri, aggiornati almeno mensilmente, sono tenuti a disposizione del Preside e consegnati al medesimo alla conclusione dell'attività o comunque alla fine dell'anno accademico.

I titolari di insegnamenti ufficiali, inoltre, sono tenuti:

- a stabilire l'orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico e a rispettarlo;
- ad assegnare un numero di tesi/elaborati relativi alla prova finale secondo quanto stabilito dalla Facoltà o dalle strutture didattiche competenti ai fini di un'equa ripartizione del carico didattico.

I compiti dei ricercatori sono stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Le misure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi previsti sono stabilite dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 20 (Norme comuni)

L'Università Cattolica assicura adeguata pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in ordine agli aspetti di organizzazione dell'attività didattica mediante affissioni agli albi di Facoltà, avvisi inseriti sul sito web, comunicazioni personali.

Le istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti sono indirizzate al Rettore. I provvedimenti sono assunti dal Rettore ferme restando le competenze delle strutture didattiche interessate.

L'ammontare dei diritti di segreteria, dovuto per gli atti di competenza degli uffici dell'Università Cattolica, è stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica.

ART. 21 (Norme transitorie)

L'Università Cattolica assicura agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore di nuovi ordinamenti didattici, la conclusione degli stessi e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti. Le Facoltà disciplinano termini e modalità per l'opzione ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti, valutando altresì in termini di crediti universitari le attività formative precedentemente acquisite.

Sino al riordino, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, dell'ordinamento didattico del corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria, i corsi di insegnamento in esso impartiti hanno una durata minima di 60 ore di lezione se corrispondenti a una annualità e di 30 ore se corrispondenti a una semestralità.